# LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

### *Premessa*

Come si è già ricordato, l’esenzione dell’Ente della responsabilità amministrativa *ex* art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell’avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell’idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.lgs.231/2001.

L’art. 6 del D.lgs. (c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero della Giustizia.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle previe valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l’attività dell’Ente in relazione ai servizi socio sanitari e sanitari (in ogni caso si tratta di attività socio-sanitarie o socio-assistenziali rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento o di convenzionamento con la P.A.).

In rapporto al giudizio relativo alla possibilità di verificazione dei reati presupposto, si procede ad effettuare un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e con la omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

### *Obiettivi e funzioni della parte speciale*

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

* esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.lgs.231/01 e successive integrazioni;
* stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell’ambito dell’Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
* stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
* fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono approssimate, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

### *Il sistema di deleghe e di procure*

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l’atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri della Azienda Speciale.

Per procura si considera l’atto giuridico unilaterale attraverso il quale l’Ente conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

* tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell’Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
* la delega di compiti di gestione comporta l’attribuzione della relativa responsabilità e richiede l’esistenza di una adeguata previsione nell’organico della Azienda Speciale;
* la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
* l’attribuzione dei poteri di spesa adeguati laddove necessari.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

## SEZIONE PRIMA I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Artt.24 - 25

### *La Pubblica Amministrazione e sue figure*

Gli articoli 24-25 del D.lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell’ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione si considera costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di enti con i quali l’Ente può stabilire rapporti è stata individuata nella parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l’elencazione degli enti ed organi previsti al precedente punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell’ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai finì dei reati considerati dall’art.25 D.lgs. 231/2001) le figure del Pubblico ufficiale e dell’incaricato di Pubblico servizio.

A norma dell’art. 357, 1° comma c. p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto all’individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall’art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire nomine di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.   
Per un’esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

* il medico specialista convenzionato con la ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
* il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
* il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
* il medico che compie l’accertamento di morte;
* il direttore amministrativo della ATS;
* i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
* il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull’interruzione della gravidanza;
* il medico di guardia;
* l’ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all’intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

* l’infermiere che svolge funzioni paramediche e l’infermiere professionale;
* il tecnico di radiologia;
* l’ausiliario sociosanitario specializzato;
* il dipendente dalla ATS addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
* l’addetto alla riscossione dei ticket;
* il gestore di una tesoreria della ATS;
* l’autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
* il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

**I reati *ex* art. 24**

L’art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall’essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero della Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell’ente comporta l’irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all’ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.  
Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all’art. 13 - è prevista, nei confronti dell’ente, l’applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell’eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell’art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all’ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell’ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

I reati del Codice Penale riconducibili all’art. 24 del D.lgs. 231/2001 sono:

* Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
* Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
* Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture
* Art. 640 - Truffa aggravata
* Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
* Art. 640 ter - Frode informatica

**I reati *ex* art. 25**

L’art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione; il testo iniziale dell’art. 25 è stato parzialmente modificato con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 75 e segg. modificativi anche di norme del codice penale relative alla stessa tipologia di reati e successivamente con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1 comma 9 e con il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, art. 5 comma 1.

Tale previsione, nel determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 e 321 c.p.), istigazione alla corruzione per un atto d’ufficio (art. 322, 1° e 3° comma c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è prevista l’applicazione all’ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); la medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 1° comma, 316 e 323 c.p. Le sanzioni di cui sopra si applicano anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321 c.p.), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, 2° e 4° comma c.p.), è prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p..

Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all’ art. 13 del decreto - si prevede che qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1, lett. a (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente), si applichi, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall’esercizio dell’attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell’eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le medesime sanzioni si applicano, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1, lett. b (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone di cui alla lett. a del medesimo articolo);

3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aggravato ai sensi dell’art. 319 bis c.p. quando dal fatto l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321 c.p.), è prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.; anche in queste ipotesi si prevede l’applicazione di sanzioni interdittive (cfr. *supra*, sub 2).

4. Con l’art.1 comma 77 della Legge n. 190/2012, nella rubrica dopo la parola “concussione” sono inserite le parole “induzione indebita a dare o promettere utilità”; il testo dell’articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.

5. Sempre per effetto dell’art. 1 comma 77 della Legge n. 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di “indebita induzione a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).

6. La lettera b) del comma 77 dell’art.1 della Legge n. 190/2012 introduce ancora fra i reati –presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all’ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell’art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell’ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Le fattispecie considerate dall’art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all’agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o dì incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata - “agli effetti della legge penale” - dagli artt.357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni sopra esposte in relazione alla individuazione delle figure del Pubblico ufficiale e dell’incaricato di Pubblico servizio.

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale richiamati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001

**Art. 314 - Peculato**

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

**Art. 316 – Peculato mediante profitto dell’errore altrui**

“Il [pubblico ufficiale](https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html) o l'[incaricato di un pubblico servizio](https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, [riceve](https://www.brocardi.it/dizionario/4699.html) o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, [denaro](https://www.brocardi.it/dizionario/4694.html) od altra [utilità](https://www.brocardi.it/dizionario/4717.html), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

**Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni“ *(Articolo introdotto dall’art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall’art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181).*

**Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

**Art. 317 - Concussione (con le modifiche ex Legge n. 190/2012)**

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (cfr. *supra*). La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione (disciplinata dall’art. 317) e quella per induzione (disciplinata dal nuovo art. 319-quater di cui si dirà in seguito). La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. Entrambe le condotte devono, comunque, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell’agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l’abuso dei poteri consiste nell’esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell’ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione (art. 317) o dell’induzione (art. 319-quater), il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all’agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l’evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un’altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del “fatto” di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva dazione costituisce, dunque, un *post factum* non autonomamente punibile.

**Art. 317-bis - Pene accessorie**

“La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea”.

**Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione**

“Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.”

**Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni “.

**Art 319 bis – Circostanze aggravanti**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l’oggetto dell’accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall’art. 320 e dall’art. 319 bis all’art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all’incaricato di un pubblico servizio.

**Art. 319 ter – Corruzione in atti giudiziari**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l’art. 320 non richiama anche l’art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenti per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell’atto, il fatto rientrerebbe all’interno dell’art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

**Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Si tratta, come precisato nel commento all’art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all’art 319-quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l’effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all’art. 317.

**Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

**Art. 321 - Pene per il corruttore**

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell’attività del soggetto qualificato.

Per quanto riguarda i reati di corruzione in atti giudiziari, in particolare, è da tenere presente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ved. Sez. Un. n. 15208 del 25 febbraio 2010), questi non sono limitati alle condotte di chi eserciti funzioni giudiziarie, ma si estendono a qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere o dalla sua qualificazione soggettiva.

All’interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

* in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell’*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell’*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l’utilità ovvero li promette;
* a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d’ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);
* ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell’atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell’atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto “reato proprio a concorso necessario”, che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l’incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell’art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell’ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l’art. 318, qualificando il denaro e l’utilità come “retribuzione” (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319). Oggetto dell’accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta *“per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell’ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio”.* L’atto contrario ai doveri d’ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell’emanazione dell’atto, delle regole che ineriscono all’uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell’atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell’ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto; l’atto dell’ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l’atto.

Il reato di corruzione, come si è detto, può coinvolgere, oltre al materiale esecutore, il pubblico ufficiale nonché chi ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato.

**Art. 322 - Istigazione alla corruzione**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da   
tale configurazione deriva l’inapplicabilità dell’art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell’offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d’ufficio o a ritardare od omettere l’atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all’offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell’atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d’ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l’atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L’elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l’atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l’atto medesimo.

**Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità e dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l’istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell’ambito di Stati appartenenti all’Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

**Art. 323 – Abuso d’Ufficio**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

**Art 346 bis – Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture**

### Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata [[64](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111802&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa)] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

### Aree esposte al rischio

Industria e strutture organizzate complesse.

#### Regole di comportamento

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale (parte III), tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.  
Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

* il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell’incarico;
* i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell’Ente;
* va gestita la ricostruibilità a posteriori dell’esistenza degli atti recanti l’attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
* qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all’Organo di Vigilanza;
* il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
* l’accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all’inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell’ambito delle rispettive competenze nonché dai preposti e dai Membri dell’Organo di Vigilanza;
* è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;
* la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
* i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell’Ente e, in genere, delle misure assunte dall’Ente al fine di osservare il D.lgs. 231/2001; a tale effetto l’attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.lgs. 231/2001, e delle conseguenze per il mancato rispetto delle relative prescrizioni;
* collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell’Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l’Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
* nei contratti di *service* vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.lgs. 231/ 2001 e per consentire all’Ente di sottoscrivere contratti stimati opportuni;
* alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell’Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati e devono presenziare almeno due soggetti (specie durante le visite ispettive condotte da ATS in relazione alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento); tutti i verbali delle ispezioni sopra indicate devono essere acquisiti, adeguatamente conservati e trasmessi prontamente all’Organismo di Vigilanza;
* ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell’atto va acquisita e conservata negli Archivi dell’Ente;
* i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.
* per le procedure relative agli acquisti, considerando l’intera esternalizzazione dell’attività dell’ente in tutti i servizi erogati, gli acquisti interni “quotidiani” - e dunque la scelta dei fornitori - sono regolati nei contratti di appalto stipulati con le Cooperative riportate nella Parte Generale del presente modello, mentre l’Azienda Speciale, in qualità di appaltante è soggetta ai limiti soglia indicati nel Codice dei Contratti Pubblici;

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l’Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

**SEZIONE SECONDA**

**I reati informatici e trattamento illecito dei dati**

### Art. 24 bis

**Le fattispecie criminose**

L’art. 24 bis, relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati, è stato introdotto con legge 18 marzo 2008 n. 48.

I reati informatici ivi contemplati risultano essere i seguenti:

* Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
* Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.)
* Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
* Art. 479 c.p. (Falsità ideologica)
* Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
* Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
* Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)
* Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
* Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)
* Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
* Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)
* Art. 489 c.p. (Uso di atto falso)
* Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
* Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
* Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
* Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
* Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
* Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
* Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
* Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
* Art. 617-quinques c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
* Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)
* Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
* Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
* Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
* Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Con l’art. 9 del Decreto legge 93 del 14 agosto 2013 vengono inserite nuove aggravanti ad effetto speciale del delitto di frode informatica (art. 640-ter c.p.) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Inoltre, il decreto inserisce nell’ambito dei reati del D.lgs. 231/2001 il reato di frode informatica aggravato dalla sostituzione dell’identità digitale nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti, nei quali ha altresì aggiunto quello di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o pagamento di cui all’art. 55, comma 9 del D.lgs. 231/2007, nonché i delitti in materia di contravvenzione della privacy previsti dal D.lgs. 196/2003 e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante.

Con l’art. 1 del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 vengono abrogati i reati di cui agli art. 485 e 486 c.p., i quali sono trasformati in illeciti civili soggetti alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 4 del decreto. L’art. 2 abroga altresì l’art. 489 co. 2 e modifica gli artt. 488, 490, 491, 491-bis, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale.

Con l’art. 1 comma 11bis del D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019, sono stati inseriti i delitti di cui all’art. 1 comma 11 del medesimo decreto in materia di sicurezza nazionale cibernetica.

### Aree esposte a rischio e regole di comportamento

L’area esposta al rischio riguarda la gestione e archiviazione dei dati sensibili relativi agli utenti destinatari dei diversi servizi erogati dall’Azienda.

In merito alla gestione interna della proprie risorse informatiche (utilizzate, in via esemplificativa, per la compilazione e trasmissione di documenti informatici alle competenti Autorità amministrative) l’ente non risponde dei reati informatici solo se possa dimostrare:

* di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
* di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l’aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
* che la commissione del reato informatico è avvenuta colla fraudolente elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l’insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell’informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell’ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.   
Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto di:

1. alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatoria;
2. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
3. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell’Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
4. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
5. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
6. installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
7. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
8. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
9. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell’Ente devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
3. evitare di introdurre e/o conservare nell’Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall’Area Sistemi Informatici;
4. evitare di trasferire all’esterno dell’Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell’Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
5. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
6. evitare l’utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
7. evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall’Ente;
8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. astenersi dall’effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
12. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
13. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell’Ente;

**SEZIONE TERZA**

**I reati di criminalità organizzata**

**Art. 24 ter**

**Le fattispecie criminose**

L’art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n.94 ha introdotto disposizioni inerenti ai delitti di criminalità organizzata

Le disposizioni penali coinvolte nell’art.24-ter sono le seguenti:

* Art. 416, comma 6, cod. pen.
* Art. 416 bis cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
* Art. 416-ter, cod. pen. - Scambio elettorale politico-mafioso.
* Art. 630, cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
* Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
* Art. 407, Codice di Procedura Penale – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo

### Aree esposte a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subìto crescenti forme di presenza e penetrazioni in molte Regioni e nelle più diverse attività della vita civile e richiede la massima attenzione di tutti gli operatori economici e sociali.

In particolare – nell’ambito di strutture eroganti servizi socioassistenziali e sociosanitari – può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti, mensa, ecc.) e di porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell’assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, di varie forme di ingerenza, gestione e controllo.

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione esiste anche nell’ambito delle strutture private e può essere facilitata dalla circostanza che l’assunzione di dipendenti e l’affidamento di appalti non sono condizionati alla produzione di certificazioni atte ad escludere l’appartenenza ad organizzazioni mafiose. D’altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di individuare i soggetti da assumere o cui affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a cerchie criminali.

**Regole di comportamento**

E’ consigliabile adottare cautele formalmente dettate per il settore pubblico (quali le attestazioni e le certificazioni antimafia).

## SEZIONE QUARTA Falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo Art. 25 bis

### Le fattispecie criminose

L’art. 25 bis del decreto - introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 350/2001 (“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”) - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta “fede pubblica”).

Tale previsione, nel determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente le fattispecie di reato sono riferibili ai seguenti articoli del Codice Penale:

* Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
* Art. 454 - Alterazione di monete
* Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
* Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
* Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
* Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
* Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
* Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
* Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
* Art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

### *Contenuti*

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito degli enti gestori di servizi socio sanitari e sociali e nel loro interesse o a loro vantaggio sia **remota**.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “chiunque” si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all’interno delle diverse fattispecie sono:

* la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall’ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
* l’alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall’ente autorizzato;
* l’introduzione nel territorio dello Stato;
* la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
* la spendita, la messa in circolazione e l’alienazione;
* l’acquisto e la ricezione;
* la fabbricazione:
* l’uso.

L’oggetto materiale della condotta è costituito da:

* moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
* carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
* valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
* carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
* ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l’uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

### Aree esposte al rischio

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell’ambito dell’Ente, in relazione alla natura dell’Ente ed all’attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l’area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

**Regole di comportamento**

Per la prevenzione dei reati sopra indicati, la Azienda Speciale adotta le seguenti misure preventive:

* è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 500,00;
* le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
* in caso di introito di monete falsificate devono essere effettuate le denunce del caso.
* delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate
* cautele nello svolgimento delle operazioni stesse

## SEZIONE QUINTA

## Reati contro l’industria e il commercio

## Art 25 bis 1

**Le fattispecie criminose**

L’art. 17, comma7, lett. B), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i delitti contro l’industria e il commercio quali fattispecie di reato rilevanti ai fini del modello organizzativo dell’Ente.

I reati interessati sono i seguenti:

* Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
* Art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
* Art. 514 cod. pen. - Frodi contro le industrie nazionali
* Art. 515 cod. pen. - Frode nell'esercizio del commercio
* Art. 516, cod. pen. -Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
* Art. 517 cod. pen. -Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
* Art. 517 ter, cod. pen. -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
* Art. 517-quater. cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

**Aree esposte al rischio:**

Il compimento di reati contro l’industria e il commercio presuppone che la Azienda Speciale svolga attività commerciali ed industriali; considerato che nell’ambito dell’Ente non è prefigurabile l’esistenza di tale presupposto, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio considerati nell’ambito del presente articolo.

**SEZIONE SESTA  
Reati societari   
Art. 25 ter**

### Le fattispecie criminose

L’art. 25 ter (introdotto con D.lgs. 61 dell’11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell’ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

* false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
* false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
* falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
* falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
* impedito controllo (art. 2625 c.c.);
* indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
* illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
* illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
* operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
* omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis c.c.);
* formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
* indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
* corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
* istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
* illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
* aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
* ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: “Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall’art. 25 ter, D.lgs. 231/01 v. pag. 60 delle linee-guida), sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione”.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

* i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria;
* l’art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l’art. 3 del D.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle “società commerciali” o alle “società”;
* Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo; ciò porterebbe ad escludere l’operatività dell’art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Infatti, si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell’ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli “Enti” (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull’Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell’Assemblea), eccetera.  
Per altri reati previsti dall’ art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

* false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
* falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
* impedito controllo (art. 2625);
* operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
* ostacolo all’esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
* ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

* false comunicazioni sociali in danno della “società, dei soci o dei creditori” (art. 2622 c.c.)
* impedito controllo (art. 2625 c.c.)
* operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
* ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Alla luce dell’analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l’Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);

- falso in prospetto (art. 2623 c.c., ora abrogato ex L. 262/05);

- impedito controllo (art. 2625 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- ostacolo all’esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);

- ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità;

- induzione indebita a dare o promettere utilità;

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

**Corruzione tra privati**

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati

Il nuovo art. 2635-bis c.c. introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi: offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

**Sanzioni *ex* 231/2001**

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);

per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti:

interdizione dall'esercizio dell'attività;

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### Aree esposte a rischio

Tenuto conto di quanto emerso dalla verifica delle aree operative dell’Ente, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;

- Revisori Legali;

- Area Medica;

- Area Sanitaria e socioassistenziale;

- Area Amministrativa;

- Area Tecnica.

**Regole di comportamento**

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l’obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell’Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali dell’Ente, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

* di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente;
* di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
* di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
* soprassedere dall’effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell’Ente;
* evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all’acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge;
* di evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell’Agente Pubblico;
* di evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell’Ente nei rapporti con tutti coloro che hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell’Ente stesso;
* la corruzione fra privati costituisce un istituto nuovo nell’ambito delle regole sulla corruzione (in genere circoscritta ai rapporti fra P.A. e privati) e, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, è circoscritta all’ipotesi prevista dal 3° comma dell’art. 2635 e, cioè, dall’erogazione o promessa di utilità per indurre soggetti preposti alla redazione di atti contabili o amministrativi dell’Ente a dichiarazioni false o travisate.

L’Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

## SEZIONE SETTIMA

## Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico Art. 25 quater

### Le fattispecie criminose

Sono le seguenti:

* Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
* Art. 270 ter – Assistenza agli associati
* Art. 270 quater – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
* Art. 270 quinquies – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
* Art. 270 sexies – Condotte con finalità di terrorismo
* Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
* Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

### Aree esposte al rischio

L’analisi delle attività svolte dall’Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall’art. 25 ter.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio e devono, comunque, essere attentamente osservate.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell’Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell’Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento valgono per ogni ipotesi di reato, anche introducibili in futuro, nella medesima materia.

## SEZIONE OTTAVA Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25 quater.1

### Le fattispecie criminose

Contestualmente con la previsione introdotta nel Codice penale con l’art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006 - la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile - ha inserito l’art. 25-quater.1 nell’ambito del D.lgs. 231/2001.

L’unico articolo del Codice Penale riferibile alle fattispecie criminose di cui sopra è l’art. 583-bis.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente accreditato è inoltre revocato l’accreditamento.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

### Aree esposte al rischio

L’analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell’Ente inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

## SEZIONE NONA Delitti contro la personalità individuale Art. 25 quinquies

**Le fattispecie criminose**

L’art. 5 della legge 228/2003, nell’ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

* Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
* Art. 600-bis - Prostituzione minorile
* Art. 600-ter - Pornografia minorile
* Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico
* Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
* Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti
* Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie
* Art. 601- Tratta di persone
* Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi
* Art 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

### Aree esposte al rischio e regole di comportamento

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell’ambito dell’Ente.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all’Ente (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 800-802 c.p.

## SEZIONE DECIMA

## Reati per abuso di mercato Art. 25 sexies

### Le fattispecie criminose

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

* Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
* Art. 185 - Manipolazione del mercato
* Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
* Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

Si tratta di reati riconducibili al *market abuse* (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell’uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

### Aree esposte al rischio

L’analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell’Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

L’abuso di informazioni privilegiate (art 184) e l’abuso di manipolazioni di mercato (art. 185) normalmente presuppongono l’appartenenza e la qualificazione dell’agente in una delle seguenti 5 categorie:

* società emittenti o in rapporto di controllo
* SGR o società di gestione individuali
* intermediari che operano per conto terzi
* investitori molto attivi
* azionisti rilevanti e altri “*large investors*”

In relazione alla qualificazione soggettiva di Ente *non profit* e all’operatività circoscritta alla sfera dei servizi sociali, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184,185, 187 bis e 187 ter del D.lgs. n. 58/1998.

**Regole di comportamento**

E’ tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l’Ente eventualmente disponga, l’Ente stesso possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni portate dalla Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato.

Ricorre inoltre la possibilità che l’Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.lgs. n. 58/98.

## SEZIONE UNDICESIMA Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro Art. 25 septies

### Le fattispecie criminose

Come riportato nella parte generale del Modello Organizzativo, i processi aziendali connessi alla materia della sicurezza sul lavoro riguardano l’adempimento dell’ente agli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 106/2019 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008” e D.lgs. 152/2006 con il quale è stato istituito il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti (SIS.T.RI).

Per tali ragioni, gli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro rilevanti ex D.lgs. 231/2001, intersecandosi strettamente con altre normative, pongono un problema di integrazione del rischio.

L’art. 30 del D.lgs. 81/2008, dopo aver elencato al primo comma gli obblighi giuridici gravanti sull’ente in tema di sicurezza sul lavoro, stabilisce che “il modello organizzativo deve prevedere idonei sistemai di registrazione dell’avvenuta effettuazione dell’attività di cui al comma 1”.

È compito dunque dell’ente prevedere, all’interno del presente modello, un adeguato sistema di controllo degli adempimenti riguardanti i seguenti obblighi gravanti, ex. D. Lgs. 81/2008, sul datore di lavoro, sui preposti e sui delegati a seconda delle rispettive aree di competenza:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Dal combinato disposto delle citate normative e dalla stretta integrazione del Documento Valutazione Rischi – richiesto dal Testo Unico sulla Sicurezza - e del Modello Organizzativo Gestionale deriva l’obbligo per l’ente di creare un contesto organizzativo - dunque, delle pre condizioni oggettive s soggettive - che favorisca l’adempimento individuale delle regole cautelari previste dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La valutazione dei rischi effettuata all’interno del modello organizzativo risulta pertanto coincidere con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall’azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore ed espressa nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ciò nonostante è bene evidenziare che all’ente è richiesta unicamente la creazione di un presidio gestionale che riduca il rischio di commissione individuale degli illeciti rilevanti ex D.lgs. 81/2008, già autonomamente sanzionati.

Ciò premesso, i processi nei quali si declina l’area della sicurezza e salute sul lavoro sono i seguenti: elaborazione DVR, elaborazione DUVRI, sistemi e misure di manutenzione degli strumenti tecnologici strutturali (la società per lo svolgimento dell’attività di ADI e Cure Palliative non acquista macchinari o particolari attrezzature atteso che gli ausili presenti presso il domicilio sono fornite o direttamente dal Distretto oppure sono di proprietà del paziente), formazione e informazione dei dipendenti, piano emergenza e sorveglianza sanitaria, prevenzione rischi specifici (rischio clinico, rischio biologico, individuazione eventi sentinella, procedura piano di emergenza, procedura sterilizzazione strumenti tecnici), procedura smaltimento rifiuti e gestione e smaltimento dei farmaci.

L’ente ha adottato i suddetti documenti – allegati al presente modello - per ogni tipologia di servizio erogato e li conserva in appositi archivi presso gli uffici delle singole strutture.

### Aree esposte al rischio

L’ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l’attività dell’Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

* rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
* rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
* rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
* rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
* rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
* rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
* rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

* per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l’individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
* per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
* per i protocolli elaborati dalla Azienda Speciale per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

### Regole di comportamento

L’Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l’obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio e comportano anche l’individuazione degli ambiti nei quali sono rilevabili condotte o fatti sintomatici di un cattivo o difettoso funzionamento del modello e, di conseguenza, della non corretta applicazione della normativa antinfortunistica.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

* ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l’Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;
* a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
* ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
* a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
* a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
* ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

Ai sensi del V comma del Part. 30 del D.lgs. 9/4/2008 n. 81 l’Ente assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAlL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell’Ente, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

## SEZIONE DODICESIMA Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita Art. 25 octies

### Le fattispecie criminose

L’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, come modificato dal D.lgs. 16 novembre 2007, dispone che anche i reati derivanti da attività di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita sia un reato rilevante ai fini del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

* Art. 648 c.p. - Ricettazione
* Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
* Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
* Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

### Aree soggette a rischio

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all’emissione di fatture e note di credito e all’utilizzo di denaro.

**Regole di comportamento**

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

* si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio;
* dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
* dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all’utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamene bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese
* nell’uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell’art. 49 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore del D.lgs. 231/2007, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58~~.~~ Dovrà pertanto essere privilegiato – rispetto all’uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.

Come evidenziato nella parte generale, l’art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 è stato modificato dal D.lgs. 195/2021 il quale, attuando la direttiva europea 2018/1673 “sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, ha inserito all’interno della suddetta fattispecie e dunque ha in questo modo elevato a reato anche l’impiego o utilizzo di denaro o cose provenienti da contravvenzioni e non più solo delitti e, per il riciclaggio e autoriciclaggio ha incluso la perseguibilità anche per i delitti colposi.

**SEZIONE TREDICESIMA**

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

**Art 25 octies.1**

**Le fattispecie criminose:**

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, ha introdotto l’art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01 rubricato “**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**”.

L’art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 ha implementato l’elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente inserendo le seguenti fattispecie:

* Art 493 ter c.p come modificato dal D.Lgs. 184/2021 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale “*Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti*.”(..) “*Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*.”
* Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo*..”
* Art. 640 ter c.p - Frode informatica – ai sensi del quale “*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*.”

La definizione di “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si rinviene nell’art. 1 del D.lgs. 184/2021 il quale dispone nei seguenti termini “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

Per i reati sopra richiamati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote per il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”; fino a 500 quote per i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e “Frode informatica”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

È altresì previsto: “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;
* se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive.

**Aree esposte al rischio:**

Considerata l’attività svolta dall’ente, si ritiene non sussistano aree a rischio di realizzazione del suddetto reato.

## SEZIONE QUATTORDICESIMA Delitti per violazione del diritto d’autore

**Art. 25 novies**

### Le fattispecie criminose

L’art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le disposizioni inerenti ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

I reati interessati dall’art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

* Art. 171, comma 1, lettera a-bis, e comma 3
* Art. 171 bis
* Art. 171-ter
* Art. 171-septies
* Art. 171-octies

### Aree esposte a rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d’autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell’ambito della Azienda Speciale che svolge attività assistenziali di carattere socio-sanitario.

## SEZIONE QUINDICESIMA

## Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità

## Giudiziaria Art. 25 decies

### Le fattispecie criminose

L’art. 4 della legge 3/8/2009 n. 116 inserisce una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Le misure penali richiamate dalla suddetta disposizione sono:

* Art. 377-bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
* Art. 378 – Favoreggiamento personale
* Art. 319-ter e 321 – Corruzione in atti giudiziari

### Aree esposte a rischio

L’art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti, prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

### Regole di comportamento

## La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all’eventualità della suddetta chiamata.

## SEZIONE SEDICESIMA Reati ambientali

**Art. 25 undecies**

### Le fattispecie criminose

Con l’art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011, n.121, è stato disposto di inserire, nel D.lgs. 231/2001, disposizioni inerenti ai reati ambientali all’art. 25 undecies.

L’art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme del Codice Penale:

* Art. 727 bis, cod. pen. (come introdotto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del D.lgs. 121/2011) – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
* Art. 733 bis, cod. pen. (come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b, del D.lgs. 121/2011) -Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

Per i reati previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come segue:

* Art. 137 – Sanzioni penali - limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies citato
* Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6.
* Art. 257 - Bonifica dei siti
* Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
* Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti
* Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
* Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
* Art. 279 - Sanzioni

Per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli:

* Art. 1
* Art. 2
* Art. 3 bis
* Art. 6

Per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549:

* Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Per i reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n.202:

* Art. 8 - Inquinamento doloso
* Art. 9 - Inquinamento colposo

**I nuovi reati ambientali introdotti nell’art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001**

**Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis*codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett. a) D.lgs.D.lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1)  delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

**Disastro ambientale** (art. 452-*quater*del codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett. b) D.lgs.D.lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente   cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

**Delitti colposi contro l'ambiente** (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett. c) D.lgs.D.lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l’ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell’ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater*c.p.) è commesso **per colpa,** le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

**Delitti associativi aggravati**(art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett. d) D.lgs.D.lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 300 a 1000 quote.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies*c.1 lett. e) D.lgs.D.lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

**Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015**

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita a citare alcune fattispecie, quali il reato di **impedimento del controllo** (art.452-*septies*c.p.), **che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro**e che punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave  reato, chiunque, negando  l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  **l'attività  di  vigilanza  e controllo** **ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,**  ovvero  ne compromette gli esiti”.

E’ prevista inoltre l’**aggravante ambientale** (art. 452*-novies*c.p.), che comporta la procedibilità d’ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro l'ambiente”, n.d.r.], dal decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero  se  dalla  commissione  del  fatto  deriva  la violazione  di  una  o  più  norme  previste  dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela  l'ambiente”.

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-*decies*c.p.), la **confisca** (art. 452-*undecies* c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-*duodecies* c.p.) e puniscono l’**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica (art. 452-*terdecies*c.p.).

### Aree esposte al rischio

I reati previsti dall’art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell’ambito dell’Ente.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette”, 733 bis C.P. “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.lgs. 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all’art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L’attività dell’Ente, infatti, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all’attività di cura e somministrazione di farmaci, medicamenti e presidi.

La materia dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell’Ente preposti all’erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

### Regole di comportamento

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

1. non pericolosi;
2. assimilati agli urbani;
3. pericolosi non a rischio infettivo;
4. pericolosi a rischio infettivo;
5. che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

* raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
* prescrizioni sull’idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l’indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
* raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
* raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
* indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
* indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
* divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
* movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
* tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
* tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.lgs. 22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l’intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

* classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
* individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.lgs. 152/06);
* realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all’art. 183 D.lgs. 152/06;
* requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
* requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
* corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
* corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

* verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
* verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

## SEZIONE DICIASSETTESIMA Reati a carico di datori di lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare

**Art. 25 duodecies**

### Le fattispecie criminose

L’art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n.109, ha introdotto la nuova disposizione all’art. 25-duodecies sull’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma richiamata è costituita dall’art. 22 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e dalle norme sulla condizione dello straniero.

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia.

### Aree esposte al rischio

Il rischio di commissione dei suddetti reati è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Per tali ragioni l’area a rischio per la commissione del reato in esame risulta essere quella relativa all’assunzione di nuovi dipendenti e dunque la fase di selezione del personale di cui si dirà nel paragrafo successivo.

**SEZIONE DICIOTTESIMA**

**Razzismo e xenofobia –**

**Art 25 terdecies**

**La fattispecie criminose**

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017”* sono stati inseriti tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001, specificatamente all’art. 25 terdecies,idelitti di razzismo e xenofobia. Tali fattispecie puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

**Aree esposte al rischio:**

Come riportato nella parte generale del Modello ed in particolare nello schema attestante gli esiti dell’attività di risk assessment, il processo sensibile alla verificazione del reato di razzismo e xenofobia potrebbe essere la selezione e assunzione del personale.

All’interno di tale area, il reato sopra richiamato potrebbe essere integrato mediante i seguenti comportamenti:

* violazione delle regole procedurali da seguire nell’iter di selezione al fine di:

- favorire/sfavorire l’assunzione di un determinato candidato;

- sfavorire l’assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- favorire l’assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto;

* Non corretta selezione di collaboratori/consulenti in violazione delle regole procedurali interne al fine di:

- favorire/sfavorire la selezione di un determinato candidato

- sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

* Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia e al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società.

**Regole di comportamento:**

A tal proposito, urge ricordare che il personale operante all’interno dei diversi servizi dell’Azienda è assunto direttamente quale dipendente o in libera professione dalla Cooperativa in appalto, motivo per cui l’ente monitora e controlla i criteri adottati dalle Cooperative nella procedura di selezione cosi come definiti nel contratto di appalto appurandosi in particolare della effettivita’ delle verifiche relative al possesso dei titoli, attestati di abilitazione e iscrizione agli albi di settore.

L’Azienda Speciale dunque non si occupa della selezione e assunzione del personale, eccezion fatta per alcuni ruoli dirigenziali– per i quali è prevista un’apposita procedura allegata al presente modello – e per parte del personale infermieristico selezionato a seguito di regolare concorso pubblico, peraltro pubblicato sul sito dell’ente e dunque attenzionabile da tutti in quanto a criteri e modalità di selezione.

**SEZIONE DICIANNOVESIMA**

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

**Art 25 quaterdecies**

**Le fattispecie criminose**

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L’art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L’intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all’art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L’art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali. In particolare:

**Art. 1 (Frode in competizioni sportive)**

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

**Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)** –

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione 5. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l’interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l’introduzione della confisca per equivalente prevista dall’art. 4 del DDL. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

**Aree esposte al rischio**:

In relazione ai reati sopra richiamati, considerata l’attività socio assistenziale svolta dall’ente, non si ravvisano aree di rischio.

**SEZIONE VENTESIMA**

**Reati tributari**

**Art 25 quinquiesdecies**

**Le fattispecie criminose**

Con il D.L. 124/2019, noto come Decreto Fiscale, sono stati introdotti all’art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 i reati tributari inizialmente limitati alla sola fattispecie di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e successivamente estesi – dapprima con la legge 157/2019 e successivamente con il nuovo D.lgs. 75/2020– alle seguenti fattispecie:

* [Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3576&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Dichiarazione-fraudolenta-mediante-altri-artifici-(art--3-D-Lgs--n--74/2000))
* [Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3577&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Emissione-di-fatture-o-altri-documenti-per-operazioni-inesistenti-(art--8-D-Lgs--n--74/2000))
* Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000
* [Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3579&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sottrazione-fraudolenta-al-pagamento-di-imposte-(art--11-D-Lgs--n--74/2000))
* [Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3840&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Dichiarazione-infedele-(art--4-D-Lgs--n--74/2000)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--75/2020%5d)
* [Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3841&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Omessa-dichiarazione-(art--5-D-Lgs--n--74/2000)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--75/2020%5d)
* [Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3842&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-compensazione-(art--10-quater-D-Lgs--n--74/2000)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--75/2020%5d)

Segue l’analisi del novero dei reati tributari attualmente previsti come reati presupposto all’interno del D.lgs. 231/2001 e la loro valutazione del rischio di trovare attuazione all’intero della Azienda Speciale Ricovero Ferdinando Uboldi Onlus.

A tal proposito si segnala che, mentre per alcune particolari fattispecie di reati tributari l’Ente adotta apposite procedure, laddove queste non sussistano, si richiamano gli appositi protocolli stilati per la prevenzione dei reati societari.

1. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)**

L’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 punisce chi “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il reato richiede il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si caratterizza per essere una fattispecie **a consumazione istantanea** che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale tanto che la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, qualificandosi come condotte meramente preparatorie, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: “i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo” (art. 6, D.lgs. n. 74/2000).

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

* la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
* l’indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati;

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s’intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*.*

**Tali fatture o documenti possono essere emesse per:**

## ****Operazioni oggettivamente** **inesistenti** ovvero quando**:****

## ****-**** le fatture documentino un’operazione mai realizzata completamente (**inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale)**;

## - le fatture documentino un’operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente **(inesistenza oggettiva relativa o parziale)**.

## ****Operazioni soggettivamente inesistenti** quando** l’operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell’emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell’attestazione documentale della transazione, permettendo all’utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

1. [**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3576&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Dichiarazione-fraudolenta-mediante-altri-artifici-(art--3-D-Lgs--n--74/2000)):

**La fattispecie:**

La norma reprime le operazioni simulate o l’uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

**Norme di comportamento:**

Per prevenire il compimento di tale reato, l’ente:

* nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare simulazioni oggettive;
* nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare di coinvolgere soggetti interposti che comporterebbero il rischio di creare simulazioni soggettive;
* deve verificare e controllare regolarmente la documentazione contabile delle proprie operazioni.

1. [**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3577&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Emissione-di-fatture-o-altri-documenti-per-operazioni-inesistenti-(art--8-D-Lgs--n--74/2000))

**La fattispecie:**

Il delitto di cui in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l’evasione dell’imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il “cumulo giuridico” ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all’emissione di più documenti falsi destinati a diversi soggetti nel medesimo periodo d’imposta.

1. [**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3578&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Occultamento-o-distruzione-di-documenti-contabili-(art--10-D-Lgs--n--74/2000)):

**La fattispecie:**

La fattispecie di cui all’art. 10 del D.lgs. 74/2000 reprime l’occultamento o la distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria

**Norme di comportamento:**

Al fine di prevenire il compimento di tale reato, l’ente:

* redige e adotta una specifica procedura volta a disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
* individua i soggetti aziendali incaricati della tenuta e movimentazione  
  dei registri;
* effettua una verifica periodica sulle scritture contabili;

1. [**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3579&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sottrazione-fraudolenta-al-pagamento-di-imposte-(art--11-D-Lgs--n--74/2000))

**La fattispecie:**

La condotta perseguita dall’art. 11 del D.lgs. 74/2000 consiste nell’alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

**Norme di comportamento:**

al fine di prevenire il compimento di tale reato, l’ente:

* redige una procedura volta a disciplinare le modalità dell’alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;
* redige una procedura volta a disciplinare le modalità delle cessioni e delle operazioni straordinarie;
* effettua una valutazione sull’identità delle controparti (interesse all’operazione, legami con soci/amministratori);
* garantisce il rispetto della comunicazione tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali e chi è deputato ad effettuare alienazioni e operazioni straordinarie;
* prevede apposite modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture;

1. [**Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3840&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Dichiarazione-infedele-(art--4-D-Lgs--n--74/2000)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--75/2020%5d)

**La fattispecie:**

Il delitto di dichiarazione infedele può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l’Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

A condizione che:

* l’imposta evasa sia superiore a 150.000 euro;
* l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.

1. [**Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3841&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Omessa-dichiarazione-(art--5-D-Lgs--n--74/2000)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--75/2020%5d)

**La fattispecie:**

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l’Iva o l’imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l’imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L’omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

1. [**Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)**](https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3842&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-compensazione-(art--10-quater-D-Lgs--n--74/2000)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--75/2020%5d)

**La fattispecie:**

Il delitto in questione è punito differentemente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell’imposta dovuta:

-se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **6 mesi a 2 anni**;

-se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **un anno e 6 mesi a 6 anni.**

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio si prevede:

1. l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;

2. se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria vien e aumentata di 1/3.

**SEZIONE VENTUNESIMA**

**Reato di contrabbando**

**Art. 25 sexiesdecies**

**Le fattispecie criminose**

# Il reato di contrabbando, previsto all’art. 295 del TU doganale ed inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 75/2020, prevede la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Per tale fattispecie il legislatore ha previsto per l’ente un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa è costituita dall’ammenda e dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all’Autorità delle Dogane.

**Aree esposte al rischio:**

Considerata l’attività svolta dalla Azienda Speciale, non sembrano prevedibili rischi di accadimento del suddetto reato.

**SEZIONE VENTIDUESIMA**

**Reati contro il patrimonio culturale**

**Artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies**

**Le fattispecie**

La legge L. 22/2022, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, pubblicata in GU n. 68 del 22-03-2022, ha inserito due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/01:

* Art. 25-septiesdecies, “Delitti contro il patrimonio culturale”.
* Art. 25-duodevicies, “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Dall’introduzione delle citate fattispecie deriva che l’ente potrebbe essere chiamato a rispondere per i seguenti reati:

* Art. 518-bis c.p., “Furto di beni culturali”;
* Art. 518-ter c.p., “Appropriazione indebita di beni culturali”;
* Art. 518-quater c.p., “Ricettazione di beni culturali”;
* Art 518-sexies c.p., “Riciclaggio di beni culturali”;
* Art. 518-octies c.p., “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
* Art. 518-novies c.p., “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
* Art. 518-decies c.p., “Importazione illecita di beni culturali”;
* Art. 518-undecies c.p., “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
* Art. 518-duodecies c.p., “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
* Art. 518-terdecies c.p., “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
* Art. 518-quaterdecies c.p., “Contraffazione di opere d'arte”.

**Aree esposte al rischio**

Considerata l’assenza all’interno dei luoghi di attività dell’ente di beni rientranti nel c.d. patrimonio culturale, si ritiene non sussistano aree sensibili.

Sulla base delle procedure previste dall’ente per la prevenzione dei rischi connessi ai processi aziendali sensibili, si riporta di seguito la matrice del c.d. rischio residuo la cui classificazione, a seconda del controllo, può essere la seguente:

* Adeguato
* Parzialmente adeguato
* Non adeguato
* Assente

Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, Policromia

Descrizione generata automaticamente

1. **AREA RELATIVA AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESSO AZIENDALE | REATI A RISCHIO VERIFICAZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO |
| Acquisti – selezioni fornitori | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello Stato); art. 2635 cc (corruzione tra privati) | BASSO |
| Rapporti autorità di vigilanza, sanitarie e organi pa | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello Stato): art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria) | BASSO |
| Autorizzazioni, accreditamenti e contratti | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3 (truffa aggravata ai danni dello Stato) | BASSO |
| Rapporti autorità giudiziaria | art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari) | BASSO |
| Selezione e assunzione del personale | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello stato) | BASSO |

1. **AREA RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALL’AMBIENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESSO SENSIBILE | REATI A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE |
| Analisi e attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 (elaborazione DVR, DUVRI, sistemi e misure prevenzione, piano emergenza e sorveglianza sanitaria) | art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati ambientali; | BASSO |
| Prevenzione di rischi specifici | art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); | MEDIO |
| Procedura smaltimento rifiuti | art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati ambientali; | MEDIO |
| Gestione e smaltimento farmaci | art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati societari; reati ambientali; | MEDIO |

1. **SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESSO SENSIBILE | REATO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE |
| Selezione e assunzione del personale dipendente | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati);  artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia);  art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria); D.lgs. 286/98 (impiego di manodopera irregolare) | BASSO |
| Affidamento di contratti di consulenza professionale | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia); | BASSO |
| Selezione fornitori | artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia); | BASSO |